



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22 dicembre 2008

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

pag.

Art. 1	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2	Finalità e principi generali del Regolamento	4
Art. 3	Statuto del contribuente	4
Art. 4	Chiarezza delle norme regolamentari	4
Art. 5	Certezza delle norme	4
Art. 6	Pubblicità dei provvedimenti comunali	5
Art. 7	Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari	5

CAPO II

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E ALTRI SOGGETTI

Art. 8	Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali	6
Art. 9	Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali	6
Art. 10	Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria	6
Art. 11	Comunicazioni di atti e informative da parte degli uffici comunali	7

CAPO III

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 12	Oggetto	8
Art. 13	Materie oggetto d'interpello	8
Art. 14	Procedura	8
Art. 15	Effetti	8
Art. 16	Competenza	8

CAPO IV

ENTRATE COMUNALI - GESTIONE E RISCOSSIONE

Art. 17	Individuazione delle entrate comunali	10
Art. 18	Regolamenti per tipologia di entrate	10
Art. 19	Competenze degli organi comunali in materia di entrate	10
Art. 20	Gestione e riscossione delle entrate	10
Art. 21	Soggetti responsabili delle entrate	11
Art. 22	Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali	11
Art. 23	Attività di riscontro	12
Art. 24	Provvedimenti di liquidazione e di accertamento di entrate e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative	12
Art. 25	Garanzie del contribuente sottoposto a controllo	13
Art. 26	Rapporti con il contribuente	13
Art. 27	Chiarezza e motivazione degli atti	13
Art. 28	Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero	14
Art. 29	Autotutela	14
Art. 30	Vertenze tributarie, conciliazione giudiziale	15
Art. 31	Rateazione	15
Art. 32	Sanzioni	16

CAPO V

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 33	Forme di riscossione	17
Art. 34	Procedure	17
Art. 35	Abbandono del credito	17
Art. 36	Affidatari di servizi comunali	17

Art. 37	Importi minimi per recupero e rimborsi tributari - Istanze di rimborso	17
Art. 38	Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni	18

CAPO VI

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 39	Oggetto	19
Art. 40	Compensazione verticale	19
Art. 41	Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari	19
Art. 42	Competenza sulle dichiarazioni di compensazione	20

CAPO VII

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 43	Finalità della definizione dell'accertamento con adesione	21
Art. 44	Ambito di applicazione	21
Art. 45	Effetti della definizione dell'accertamento con adesione	21
Art. 46	Riduzioni delle sanzioni	21
Art. 47	Ufficio e responsabile del procedimento	21
Art. 48	Iniziativa	22
Art. 49	Procedimento d'ufficio – Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio	22
Art. 50	Effetti della mancata comparizione del Contribuente	22
Art. 51	Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio	22
Art. 52	Avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente	23
Art. 53	Effetti della presentazione dell'istanza	23
Art. 54	Invito a comparire	23
Art. 55	Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente	23
Art. 56	Attività istruttoria	24
Art. 57	Atto di definizione dell'accertamento con adesione	24
Art. 58	Esito negativo del procedimento	24
Art. 59	Termine e modalità del versamento delle somme dovute	24
Art. 60	Versamento rateale	25
Art. 61	Quietanza di pagamento	25
Art. 62	Perfezionamento del procedimento	25

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 63	Disposizioni finali	26
Art. 64	Formalità	26

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Madone.
- 2) Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili.

Art. 2 – Finalità e principi generali del Regolamento

- 1) Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3 – Statuto del contribuente

- 1) Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art. 2, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

- 1) Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 2) Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
- 3) I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
- 4) Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 5 – Certezza delle norme

- 1) Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
- 2) Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1) Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al Capo II di questo Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Art. 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1) I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

2) Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del Capo VI del presente Regolamento.

CAPO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E ALTRI SOGGETTI

Art. 8 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali

1) Il servizio di informazione ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore.

Art. 9 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

1) Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria

1) Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto tutti i giorni feriali.

2) Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

3) Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo fax devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4) Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, l'Ufficio Tributi del Comune, riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal Comune, e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

5) Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente. La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

Art. 11 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali

1) L'Ufficio Tributi del Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2) L'ufficio comunale competente riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, nonché degli altri dati e informazioni aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci, ovvero dalla data della richiesta; è da considerarsi preferibile, rispetto all'invio di copie cartacee, l'uso di modalità di comunicazione informatizzata.

CAPO III

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 12 – Oggetto

1) Il presente Capo è emanato ai sensi degli articoli 11 della Legge 27/7/2000, n. 212 e 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 13 – Materie oggetto d'interpello

2) I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

Art. 14 – Procedura

1) L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'Ufficio Tributi del Comune, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2) La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, salvo possibilità di concedere, da parte dell'Ufficio competente, la sospensione dei termini di pagamento dell'atto oggetto di interpello nell'ambito del potere di autotutela previa istanza di parte dell'interessato.

3) Fatto salvo quanto disposto nell'art. 16, comma 2), del presente Regolamento, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

4) Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno

Art. 15 – Effetti

1) La risposta all'istanza di interpello vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2) Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente art. 14.

4) Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento.

Art. 16 – Competenza

1) Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

- 3) Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'art. 14 del presente Regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.
- 4) Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO IV

ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE

Art. 17 – Individuazione delle entrate comunali

1) Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, - provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

2) Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico.

Art. 18 – Regolamenti per tipologia di entrate

1) Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste dal medesimo.

Art. 19 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate

1) Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, salvo diversa disposizione legislativa.

2) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, Legge Finanziaria 2007).

Art. 20 – Gestione e riscossione delle entrate

1) Le attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie possono essere affidate dal Comune di Madone a Società Esterne, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2) Ai Soggetti esterni possono essere affidate dal Comune anche la gestione e/o la riscossione di altre entrate, non tributarie.

3) La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dalle società di cui al comma 1, queste svolgono la propria funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4) Le Società concessionarie di cui al comma 1 curano l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa i tempi di riversamento delle entrate alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento o da altre norme rilevanti.

5) Le funzioni delle Società Concessionarie ed i suoi rapporti con il Comune di Madone sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo della società stessa, dal suo Statuto e dal contratto di servizio.

Art. 21 – Soggetti responsabili delle entrate

1) La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete ai funzionari responsabili dei tributi specifici designati dalla Giunta Comunale.

2) Per le singole risorse di entrata non tributaria gestite direttamente dal Comune sono responsabili i responsabili dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.

3) Il responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile del tributo o della risorsa di entrata le relative funzioni sono svolte, automaticamente, dal Segretario Comunale.

4) Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate, tributarie e non, gestite dalla società incaricata, i funzionari individuati secondo l'organizzazione della stessa.

5) I soggetti responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

6) Il dirigente comunale responsabile del servizio finanziario vigila sulle attività di gestione/riscossione da parte della società incaricata.

7) L'amministrazione Comunale individua l'ufficio o gli uffici preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, regolamentari, contrattuali, in relazione alle singole entrate gestite direttamente dai servizi comunali.

Art. 22 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2) In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie o da altre norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) versamento mediante vaglia postale o telegrafico intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

- d) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) mediante assegno circolare;
 - f) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
- 2) Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
- 3) Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria sia coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e ai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 23 - Attività di riscontro

- 1) In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
- 2) I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Le attività di cui al comma 2) possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
- 4) Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate dalla Giunta Comunale a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 24 – Provvedimenti di liquidazione e di accertamento di entrate e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

- 1) L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere informato a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
- 2) I provvedimenti di liquidazione e di accertamento e quelli per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e del vigente *Regolamento di approvazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali*.
- 3) Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.
- 4) Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549.

Art. 25 - Garanzie del contribuente sottoposto a controllo

- 1) In caso di accessi o ispezioni il contribuente ha diritto di essere informato, mediante apposito avviso, delle motivazioni e dell'oggetto delle verifiche fiscali effettuate dal Comune nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
- 2) Nell'avviso di accesso deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
- 3) L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
- 4) Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.
- 5) Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
- 6) L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 26 - Rapporti con il contribuente

- 1) I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero è fornita, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche), ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
- 3) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
- 4) Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 27 - Chiarezza e motivazione degli atti

- 1) Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
- 2) Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3) Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
- 4) Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 28 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero.

- 1) Sono ripetibili, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 08/01/2001, le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
- 2) L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1), sarà determinato dal responsabile del servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti della Amministrazione Finanziaria dello Stato.
- 3) Non sono ripetibili:
- a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione;
- 5) Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 29 - Autotutela

- 1) Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il soggetto responsabile della risorsa di entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell'interessato, che di procedimento avviato d'ufficio.
- 2) In pendenza di giudizio, l'annullamento/rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- grado di soccombenza dell'Amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il soggetto responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare/rettificare il provvedimento.
- 3) L'atto di annullamento/rettifica deve essere firmato dal soggetto responsabile della risorsa di entrata, e notificato all'interessato.
- 4) In caso di istanza di parte diretta ad ottenere l'annullamento/rettifica del provvedimento, l'eventuale diniego dell'ufficio competente deve essere comunicato all'interessato.

5) L'atto di annullamento/rettifica può essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, in relazione ad un provvedimento manifestamente illegittimo, ed in particolare nelle ipotesi di:

- doppia applicazione o imposizione;
- errore di persona;
- errore sul presupposto;
- prova di pagamenti regolarmente seguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

6) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

7) La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

8) In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'ufficio competente e gli organi di giustizia competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

Art. 30 - Vertenze tributarie, conciliazione giudiziale

1) Il Sindaco promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione delle vertenze.

2) L'assistenza tecnica può essere affidata a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

3) Egli può, previo conforme parere del legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 31 – Rateazione

1) Il presente articolo disciplina i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali.

2) Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni (anche se recepiti nei successivi atti di ingiunzione), nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (o nei successivi atti di ingiunzione), e salvo quanto stabilito dalla legge per la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di seguito indicate, su richiesta dell'interessato, da presentare in ogni caso, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie.

4) Per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono altresì applicabili le ipotesi di rateazione previste dalla legge, e sulla base di essa dai regolamenti specifici in materia.

5) Per tutte le altre entrate comunali, l'eventuale rateazione potrà essere concessa con provvedimento discrezionale del funzionario responsabile della specifica entrata.

6) I provvedimenti di rateazione possono essere adottati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a € 260,00;

- durata massima: ventiquattro mesi, salvo casi sociali specifici accertati sulla base di apposita relazione del Settore Servizi alla persona e alla famiglia, comunque non eccedenti sessanta mesi, ai sensi dell'art. 19 DPR 29.09.1973, n. 602;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
- 7) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a euro 50,00.
- 8) Le rate hanno cadenza mensile e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.
- 9) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 38 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.
- 10) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.500,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 32 - Sanzioni

- 1) Le sanzioni si applicano in base alle disposizioni dei D.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni comunali vigenti in materia.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, né ostacolo all'attività di accertamento.

CAPO V

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 33 - Forme di riscossione

- 1) La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
- 2) Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

Art. 34 - Procedure

- 1) Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 27.
- 2) Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 35 - Abbandono del credito

- 1) Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 32,00 complessive.
- 2) L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
- 3) L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

Art. 36 - Affidatari di servizi tributari

- 1) Le disposizioni del presente Capo si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 37 - Importi minimi per recupero e rimborsi tributari – Istanze di rimborso

- 1) Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare (comprese eventuali sanzioni ed interessi) non risulta superiore a € 12,00 per anno, con le seguenti eccezioni:
 - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni € 3,00
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche € 3,00
 - Imposta comunale sugli immobili € 2,00
- 2) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3) Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune di Madone, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, e in mancanza di disposizioni specifiche, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, decorrente dalla data di cui sopra.

Art. 38 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

- 1) La misura degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento o ingiunzione, è determinata nella stessa misura del tasso di interesse legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per somme ad esso dovute, in caso di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 4) Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 31 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.
- 5) La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

CAPO VI

COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI

Art. 39 – Oggetto

- 1) E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente Capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
- 2) Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
- 3) L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Art. 40 – Compensazione verticale

- 1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere proposta al contribuente, in sede di adempimento tributario ordinario, dal Comune stesso.

Art. 41 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 42 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1) Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente Capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO VII

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 43 – Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1) La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e il Comune di Madone si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 44 - Ambito di applicazione

1) Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei tributi comunali.

2) Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

a) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, del tributo riferito alla stessa base imponibile ancora oggetto dell'imposizione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:

- l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
- risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
- risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 45 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1) L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.

2) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato d'ufficio.

3) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

Art. 46 - Riduzione delle sanzioni

1) A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2) La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione.

Art. 47 - Ufficio e responsabile del procedimento

1) Competente alla definizione dell'accertamento è il Funzionario Responsabile del tributo in questione, ovvero del responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

2) Nel caso in cui i tributi siano gestiti da società incaricata, sono responsabili i funzionari individuati secondo l'organizzazione della stessa.

Art. 48 – Iniziativa

1) Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero su istanza dal Contribuente, secondo le modalità di seguito stabilite.

Art. 49 - Procedimento d'ufficio - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1) L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, un invito a comparire, in data non anteriore a trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso; nell'invito devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 46;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2) Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

Art. 50 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1) La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 51 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1) Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.

2) I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati per scritto.

3) Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, al quale viene conferita procura speciale per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

4) Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al

Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

5) L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

6) Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 49 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Art. 52 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1) Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio che ha emesso l'avviso la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 49, mediante istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

2) Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 53 - Effetti della presentazione dell'istanza

1) Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

2) Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

3) Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'Articolo precedente.

Art. 54 - Invito a comparire

1) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 53, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 49, nei modi e nei termini previsti da detto articolo.

2) Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 52 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 55 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1) La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 52 e seguenti; se successiva all'avvio del procedimento comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si

conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 52.

Art. 56 - Attività istruttoria

- 1) L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.
- 2) A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura.

Art. 57 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

- 1) Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella, stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
- 2) Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 59.
- 3) La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

Art. 58 - Esito negativo del procedimento

- 1) Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 53, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 51 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
- 3) In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

Art. 59 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, ovvero dell'esito negativo della procedura, deve essere eseguito entro trenta giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 49 e 50.

Art. 60 - Versamento rateale

- 1) Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente; si applica la disciplina prevista nel presente Regolamento.
- 2) Nell'ipotesi in cui sia stato concesso il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 50 e 51.

Art. 61 - Quietanza di pagamento

- 1) Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
- 2) Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
- 3) L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.

Art. 62 - Perfezionamento del procedimento

- 1) L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 59.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 63 – Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.
- 2) A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.
- 3) Gli adempimenti a carico del contribuente previsti nel presente regolamento e nei regolamenti specifici di ogni singolo tributo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.
- 4) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 64 - Formalità

- 1) Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero competente, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le prescritte formule.

.Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22 dicembre 2008.

Il Sindaco
Cavagna Arch. Maurizio

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 8 gennaio 2009.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano